

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4651 del 05/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L. per l'impianto destinato ad attività di Facchinaggio, Magazzino Conto Terzi e Trasporto Merci, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4798 del 02/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L. per l'impianto destinato ad attività di Facchinaggio, Magazzino Conto Terzi e Trasporto Merci, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L. (C.F. 00516130374 e P.IVA 00512231200) per l'impianto destinato ad attività di Facchinaggio, Magazzino Conto Terzi e Trasporto Merci, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}
- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁵ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
-

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁵ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁶ {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
- 5. Obbliga la COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L. (C.F. 00516130374 e P.IVA 00512231200) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona di Enrico Nasci, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 18/10/2018 (Prot. n. 52828) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 56793 del 09/11/2018 (pratica SUAP n. 2166/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/11/2018 al PG/2018/26503 e confluito nella **Pratica SINADOC 34004/2018**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2018/28630 del 06/12/2018, ha trasmesso parere favorevole, per la parte ambientale – scarichi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota del 13/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2018 al PG/2018/29290, ha trasmesso al Consorzio della Bonifica Renana la domanda di AUA necessaria al rilascio dell'eventuale parere idraulico per gli scarichi in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 63148 del 15/12/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM al PG/2018/29441, ha provveduto a sospendere il procedimento amministrativo per richiedere integrazioni documentali in materia di acustica, necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 2291 del 09/01/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2019 al PG/2019/3166, ha trasmesso parere favorevole di sua competenza ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana, con nota Prot. n. 2305 del 20/02/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2019 al PG/2019/46513, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 18631 del 05/04/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/04/2019 al PG/2019/55505, ha trasmesso la documentazione in materia di acustica, integrativa alla domanda di AUA e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2019/166780 del 29/10/2019, ha espresso parere sospensivo in materia di acustica, richiedendo integrazioni documentali al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota prot.n. 58117 del 04/11/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/11/2019 al PG/2019/169547, ha provveduto a sospendere il procedimento amministrativo per richiedere integrazioni documentali in materia di acustica, necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 1074 del 10/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2020 al PG/2020/3564, ha trasmesso la documentazione in materia di acustica, integrativa alla domanda di AUA e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/37781 del 09/03/2020, ha trasmesso parere favorevole in materia di acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2020/53857 del 10/04/2020, ha trasmesso un sollecito all'espressione dei pareri di competenza al SUAP al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 41833 del 22/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al PG/2020/136166, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e pareri favorevoli/nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di Valsamoggia ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 0,00
 - Allegato C - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00
 - Allegato D - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 30/09/2020

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L.
Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S4 - in fosso stradale di Via Tombetto (comune di Valsamoggia) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne, una parte delle quali provenienti dall'area del distributore carburante (dotata di n. 1 pompa erogatrice) preventivamente trattate mediante un disoleatore statico dotato di vasca di accumulo.

Non è stato previsto un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto di trattamento; preso atto delle caratteristiche del sito, delle ridotte dimensioni dell'impianto di trattamento e del suo modesto utilizzo, si ritiene possibile soprassedere dall'installazione di tale dispositivo. Non è stata documentata l'installazione di una valvola di intercettazione di eventuali sversamenti accidentali; si ritiene tuttavia di non essere in presenza di una situazione di rischio significativa, tale da giustificare la prescrizione della sua installazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- **Scarico S2** di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti dal fabbricato ad uso capannone (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato B al presente atto).
- **Scarico S6** di acque reflue domestiche in Pubblica Fognatura provenienti dal fabbricato ad uso Palazzina Uffici (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato C al presente atto).
- **Scarico S1 – S3 - S5** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne adibite a transito e sosta veicoli aziendali, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico S4 nel punto di immissione finale nel fosso ricettore e nel punto di controllo parziale a valle del disoleatore statico a servizio dell'area del distributore carburante, deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai parametri COD, SST, Idrocarburi totali;
2. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) il punto assunto per i prelievi di campioni dello scarico S4 dovrà essere conforme allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975, da intendersi come norma di buona tecnica impiantistica, mantenuto costantemente accessibile ed a disposizione degli organi di vigilanza, in posizione tale da garantire per tutto l'arco dell'anno lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, riconoscibile e realizzato in materiale leggero facilmente sollevabile;
 - b) le aree esterne dello stabilimento dovranno essere sottoposte a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di trattamento delle aree di stoccaggio, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente, compresa la pulizia dei pozzetti di raccordo e delle caditoie, la verifica delle apparecchiature elettromeccaniche, la raccolta e lo smaltimento dell'eventuale materiale depositato sul fondo della vasca di accumulo;
 - c) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento (disoleatore statico e della connessa vasca di accumulo di emergenza) sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - h) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici

interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;

- i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
 - j) Gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
4. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
 5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP in data 18/10/2018 e successive integrazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc 34004/2018

Documento redatto in data 30/09/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L.

Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S2 in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Tombetto) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici del capannone opportunamente trattate mediante Fossa Imhoff e successivo Filtro percolatore opportunamente dimensionato (30 AE).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- **Scarico S4** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne, una parte delle quali provenienti dall’area del distributore carburante (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).
- **Scarico S6** di acque reflue domestiche in Pubblica Fognatura provenienti dal fabbricato ad uso Palazzina Uffici (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato C al presente atto).
- **Scarico S1 – S3 - S5** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne adibite a transito e sosta veicoli aziendali, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visti anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2018/28630 del 06/12/2018 e del parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 41833 del 22/09/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al

PG/2020/136166. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP in data 18/10/2018 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 34004/2018

Documento redatto in data 30/09/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di FACCHINAGGIO, MAGAZZINO CONTO TERZI E TRASPORTO MERCI” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia 11 – Località Crespellano. Richiedente COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI NUOVA CAMP VELOCI SCARL - (Pratica Suap n. 2166/2018). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 56793 del 09/11/2018 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 58117 del 04/11/2019 e con prot. n. 1074 del 10/01/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la richiesta di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 34004/2018 Prot. 53857 del 10/04/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 15902 del 11/04/2020), alla quale si riscontra con la presente;

Visti i pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto in data 28/12/2018 prot. 65105 (che si allega in copia al presente parere), relativo all'inquadramento urbanistico;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- HERA S.p.A del 09/01/2019 Prot. n. 2291 (pervenuto in data 09/01/2019 prot. 1456 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;
- Consorzio della Bonifica Renana del 20/02/2019 prot. 2305 (pervenuto in data 20/02/2019 prot. 9447 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla parte idraulica degli scarichi fognari recapitanti indirettamente nello Scolo Cassoletta;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30710/2019 prot. 37781 del 09/03/2020 (pervenuto in data 09/03/2020 prot. 11465 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI NUOVA CAMP VELOCI SCARL** per le matrici “Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera” relativamente alla “attività di **FACCHINAGGIO, MAGAZZINO CONTO TERZI E TRASPORTO MERCI**” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia 11 – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 28/12/2018 prot. 65105, alla quale, pertanto, si rimanda;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V “Prevalentemente industriali” e rientra interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142).

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30710/2019 prot. 37781 del 09/03/2020 (pervenuto in data 09/03/2020 prot. 11465), per il caso in questione “*si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla osta acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*”

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nei sopra citati pareri di HERA S.p.A e Consorzio della Bonifica Renana, ai quali, pertanto, si rimanda;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI NUOVA CAMP VELOCI SCARL** per le matrici “Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera” relativamente alla “attività di **FACCHINAGGIO, MAGAZZINO CONTO TERZI E TRASPORTO MERCI**” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia 11 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell’“Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, con le seguenti prescrizioni:

- 1) **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, alla Classe V “Prevalentemente industriali”, poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e, oltre a questi limiti
- 2) rientrando interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), **i livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tale fascia di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V;

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30710/2019 prot. 37781 del 09/03/2020 (pervenuto in data 09/03/2020 prot. 11465), per il caso in questione “*si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla osta acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*”

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuto in data 28/12/2018 prot. 65105, alla quale, pertanto, si rimanda;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nei sopra citati pareri di HERA S.p.A e Consorzio della Bonifica Renana, ai quali, pertanto, si rimanda.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.i.

SINADOC 34004/2018

**Spett.le SUAP Associato per i Comuni
di Valsamoggia e di Monte S. Pietro**
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e, p.c.
Spett.le Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

**Spett.le Amministrazione comunale
di Valsamoggia**
40053 Comune di Valsamoggia (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: Trasmissione istanza di AUA - Impresa COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA
CAMP VELOCI S.C. A R.L. sita in Via Emilia, 11 loc. Crespellano di VALSAMOGGIA**

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione integrativa della pratica SUAP n. 2166/18 relativa all'istruttoria in oggetto. La documentazione tecnica risulta timbrata e firmata da tecnico abilitato.

La presente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, fa seguito a precedenti autorizzazioni allo scarico ed è stato citato l'ultimo atto al fine di ricostruire il percorso fino alla presente istanza. Si prende atto che, in base a quanto dichiarato nella documentazione presentata, la situazione degli scarichi, per quanto attiene alla conformazione della rete fognaria ed ai sistemi di trattamento, risulta invariata rispetto a quanto già autorizzato.

La ditta N.C.V fornisce servizi di logistica integrata, trasporto, movimentazione, depositi, realizzazione di progetti di outsourcing e gestione degli archivi (deposito e custodia). L'attività di solo deposito conto terzi, non origina nessun reflu di lavorazione. L'azienda è dotata di un distributore di carburante per l'autotrazione dei propri autocarri situato sul lato nord dell'area (lato via Emilia).

L'esame della documentazione presentata ha evidenziato che la domanda è riferita alla matrice acque per i seguenti scarichi:

- scarichi di acque reflue meteoriche ed industriali derivanti da area distribuzione carburanti e piazzali (identificati con: S1, S3, S4, S5)
- scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (S2)
- scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (S6).

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina, n. 30|10 40030 Castel di Casio (BO) | Tel 053422379 - sede di Casalecchio di Reno

Dall'esame della documentazione allegata non risulta che lo stabilimento in oggetto sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

Di seguito una schematica descrizione di ognuno dei sei scarichi.

Scarico S1: scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree esterne adibite prevalentemente a transito e sosta dei veicoli (parcheggio aziendale), recapito in fosso laterale di strada comunale di via Tombetto confluyente nel Rio Carpineta.

Scarico S2: scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone previo passaggio in fossa Imhoff dimensionata a 30 abitanti equivalenti e filtro percolatore dimensionato per 30 a.e. con recapito nel fosso stradale di via Tombetto confluyente nel Rio Carpineta.

Scarico S3: scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree esterne adibite prevalentemente a transito e sosta dei veicoli (parcheggio aziendale) recapitante nel fosso stradale di via Tombetto confluyente nel Rio Carpineta.

Scarico S4: scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne, una parte delle quali provenienti dall'area del distributore carburante (dotata di n. 1 pompa erogatrice) recapitante nel fosso stradale di via Tombetto confluyente nel Rio Carpineta. Per la gestione delle acque reflue di tale area è previsto un disoleatore statico dotato di vasca di accumulo. Lo scarico S4 nel punto di immissione finale nel fosso ricettore e nel punto di controllo parziale a valle del disoleatore statico a servizio dell'area del distributore carburante, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 per il parametro "idrocarburi totali", come indicato nelle precedenti autorizzazioni allo scarico. Non è stato previsto un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto di trattamento; preso atto delle caratteristiche del sito, delle ridotte dimensioni dell'impianto di trattamento e del suo modesto utilizzo, si ritiene possibile soprassedere dall'installazione di tale dispositivo. Non è stata documentata l'installazione di una valvola di intercettazione di eventuali sversamenti accidentali; si ritiene tuttavia di non essere in presenza di una situazione di rischio significativa, tale da giustificare la prescrizione della sua installazione.

Scarico S5: scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dalle aree esterne adibite prevalentemente a transito e sosta dei veicoli (parcheggio aziendale) con recapito nel fosso stradale di via Tombetto confluyente nel Rio Carpineta.

Scarico S6: scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici recapitante in fognatura pubblica (sulla via Emilia). Erroneamente nella relazione tecnica si dichiara che in S6 confluiscono anche parte delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne adibite a transito e sosta dei veicoli (parcheggio aziendale), mentre invece la "planimetria generale tav. S1" evidenzia chiaramente che solo le acque reflue domestiche confluiscono nella pubblica fognatura.

Per quanto riguarda il fosso stradale di via Tombetto, si presume che l'azienda abbia ottenuto da tempo il consenso a scaricare da parte dell'Amministrazione Comunale di Valsamoggia.

Trattandosi di una situazione consolidata che non ha mai evidenziato particolari problematiche ambientali, non si ritiene necessario richiedere l'adozione di particolari sistemi di gestione delle acque meteoriche ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Per ognuno dei sei punti di scarico, è stata indicata la corretta localizzazione del punto di scarico attraverso le coordinate gps (attraverso la proiezione "Gauss-Boaga X;Y").

Sono state fornite le informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa sostanzialmente quanto richiesto dalla scrivente Agenzia, si ritiene che la composizione degli scarichi esistenti sia tuttora conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Preso atto della sostanziale adeguatezza della situazione esistente, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, vincolato al rispetto delle medesime prescrizioni già inserite nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali già rilasciata dalla ex Amministrazione provinciale di Bologna con atto PG 62958 datato 9/04/2010.

Al contempo, si ritiene opportuno implementare quanto sopra con le seguenti prescrizioni:

1. le aree esterne dello stabilimento dovranno essere sottoposte a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di trattamento delle aree di stoccaggio, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente, compresa la pulizia dei pozzetti di raccordo e delle caditoie, la verifica delle apparecchiature elettromeccaniche, la raccolta e lo smaltimento dell'eventuale materiale depositato sul fondo della vasca di accumulo;
2. il punto assunto per i prelievi di campioni dello scarico S4 dovrà essere:
 - conforme allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975, da intendersi come norma di buona tecnica impiantistica;
 - mantenuto costantemente accessibile ed a disposizione degli organi di vigilanza, in posizione tale da garantire per tutto l'arco dell'anno lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza,
 - riconoscibile e realizzato in materiale leggero facilmente sollevabile;
3. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica e pulizia del sistema di depurazione al servizio dello scarico S2, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita almeno annualmente da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta);
4. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del filtro batterico anaerobico, che dovrà essere svuotato e controllato con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
5. la raccolta e lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue (fanghi e sostanze oleose) sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti (D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta);
6. in caso di dismissione e/o cessazione definitiva dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività stessa, al fine di provvedere eventualmente

alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, nel rispetto delle normative vigenti. in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

7. siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico, a tal proposito si consiglia la raccolta delle acque reflue meteoriche a fini irrigui attraverso una cisterna od altro idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno recapitante nel reticolo idrico superficiale.

Nel caso di ristrutturazione radicale dello stabilimento e degli impianti o di modifiche delle attività svolte tali da comportare particolari rischi di contaminazione delle aree esterne, il titolare degli scarichi dovrà valutare e proporre la realizzazione di sistemi più affinati per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne secondo le indicazioni della D.G.R. 286/2005 punto 8 e della D.G.R. 1860/2006.

Distinti Saluti.

Istruttoria redatta dal tecnico p.i. Alessia Ghesini.

**Il Dirigente
(Dott. V. Gandolfi)**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



Settore Istruttorie Autorizzative - OM

Spett.le
SUAP Associato per i comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro
Piazza Berozzi, 3
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: AUA matrice “scarichi acque reflue” nello Scolo Cassoletta
COOPERATIVA AUTOTRASPORTI CAMP VELOCI S.C. A R.L.,
in Via Emilia 11, Loc. Crespellano, Comune di Valsamoggia. (Prat. 2166/18)
Parere Idraulico.**

In riferimento alla Vs. richiesta n. 62736-2018, in atti al Consorzio in epigrafe al prot. n° 13280 del 13/12/2018, siamo con la presente a comunicare che lo scarico delle acque reflue in oggetto, non necessita di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di Bonifica, in quanto lo scarico stesso non avviene direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo Scolo Cassoletta dopo aver percorso un fossi privati.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo Scolo Cassoletta è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo ed a scopo irriguo
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le “Linee guida” previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (*6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti*)
- lo scarico in oggetto interessa zone attualmente già impermeabilizzate e quindi non si può configurare la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di acque reflue nello Scolo Cassoletta, raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al Geom. Oscar Morisi (3488722413).

Distinti saluti.

Visto: MV

Visto: OM

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
http://www.bonificarenana.it
e-mail: segreteria@bonificarenana.it

Aderente a:



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L.

Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano

ALLEGATO C

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S6 nella pubblica fognatura di via Emilia afferente al Depuratore di Anzola dell'Emilia classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dal fabbricato ad uso Palazzina Uffici.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- **Scarico S4** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne, una parte delle quali provenienti dall'area del distributore carburante (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).
- **Scarico S2** di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti dal fabbricato ad uso Capannone (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato B al presente atto).
- **Scarico S1 – S3 - S5** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne adibite a transito e sosta veicoli aziendali, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 2291 del 09/01/2019, con con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 41833 del 22/09/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al PG/2020/136166. Il parere di HERA Spa è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica

Ambientale, per quanto riguarda il Parere del Comune di Valsamoggia si rimanda a quello facente parte integrante dell'Allegato B al presente Atto

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP in data 18/10/2018 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 34004/2018

Documento redatto in data 30/09/2020

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 09 gennaio 2019
Prot. n. 2291

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi, 3
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-11-2018 Num. prot.: 0102756
PA&S numero 121/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C. A R.L."- sito in Via Emilia n°11 Loc. Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO).

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro: **Pratica n.2166/18**
Domanda di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Denis Magni in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C. A R.L.**" codice fiscale / p. IVA 00516130374 con stabilimento e sede legale in via Emilia n° 4 Località Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO) esercente l'attività di magazzino conto terzi, facchinaggio e trasporto merci.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la ditta realizza nello stabilimento l'attività di magazzino conto terzi, facchinaggio e trasporto merci;
- da quanto appreso con la documentazione consegnata, nel corso del processo produttivo non viene utilizzata acqua per le fasi di lavorazione;
- lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura che originano 6 scarichi di seguito identificati;
 - rete acque reflue meteoriche dei piani di transito e dei coperti dell'area sud dello stabilimento che origina lo **scarico S1** con immissione in fosso laterale di via Tombetto a sua volta convogliato nel Rio Carpineta;

- rete acque reflue domestiche trattate provenienti da bagni e servizi dell'area est dello stabilimento, a valle del trattamento delle acque domestiche confluiscono anche una parte delle acque meteoriche dei piani di transito e dei coperti dell'area est dello stabilimento concorrendo così alla formazione dello **scarico S2** con immissione in fosso laterale di via Tombetto a sua volta convogliato nel Rio Carpineta;
- rete acque reflue meteoriche dei piani di transito e dei coperti dell'area sud-ovest dello stabilimento che origina lo **scarico S3** con immissione in fosso laterale di via Tombetto a sua volta convogliato nel Rio Carpineta;
- rete acque reflue meteoriche dei piani di transito e coperti dell'area nord-ovest dello stabilimento, in questa rete confluiscono le acque provenienti dal trattamento delle acque piovane ricadenti nell'area di prossimità della pompa di rifornimento carburante ad uso interno dello stabilimento, le miscela così formata origina lo **scarico S4** con immissione in fosso laterale di via Tombetto a sua volta convogliato nel Rio Carpineta
- rete acque reflue meteoriche dei piani di transito e dei coperti dell'area nord-est dello stabilimento che origina lo **scarico S5** con immissione in fosso laterale di via Tombetto a sua volta convogliato nel Rio Carpineta;
- rete acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi dell'area nord dello stabilimento che originano lo **scarico S6** con immissione nella pubblica fognatura di via Emilia afferente all'impianto di depurazione di Anzola dell'Emilia;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (bagni e servizi) relativamente allo scarico 6 sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L.
Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 11 Loc. Crespellano**

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla **COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 .
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/37781 del 09/03/2020.
- Visto il parere/nulla osta con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot.n. 41833 del 22/09/2020 (agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al PG/2020/136166).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con nota Prot.n. 41833 del 22/09/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/37781 del 09/03/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al PG/2020/136166. Il parere di ARPAE APAM è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, per quanto riguarda il Parere del Comune di Valsamoggia si rimanda a quello facente parte integrante dell'Allegato B al presente Atto.
2. La **COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C.A.R.L.** Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2. dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP in data 18/10/2018 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 34004/2018

Documento redatto in data 30/09/2020



SINADOC 34004/2018
SINADOC 30710/2019 (ACUSTICA)

Spett.le
SUAP Associato
per i Comuni
di Valsamoggia e di Monte S. Pietro
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e, p.c.
Spett.le Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

Spett.le Amministrazione comunale
di Valsamoggia
40053 Comune di Valsamoggia (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Trasmissione istanza di AUA - Matrice: Impatto acustico.
Impresa COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVA CAMP VELOCI S.C. A R.L. sita in Via Emilia, 11 loc. Crespellano di VALSAMOGGIA.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione integrativa in materia di acustica relativa alla pratica 2166/18, inerente l'istruttoria in oggetto, rispetto alla quale si osserva quanto segue.

La zona che include l'attività risulta essere in classe V, aree prevalentemente industriali, con limiti di immissione diurni corrispondenti a 70 dBA e con limiti di immissione notturni corrispondenti a 60 dBA.

La ditta N.C.V fornisce servizi di logistica integrata, trasporto, movimentazione, depositi, realizzazione di progetti di outsourcing e gestione degli archivi (deposito e custodia). L'azienda è dotata di un distributore di carburante per l'autotrazione dei propri autocarri situato sul lato nord dell'area (lato via Emilia).

L'attività presente nell'azienda spazia dal deposito all'handling, dal trasporto di linea al trasporto urgente, dal trasporto effettuato con mezzi speciali ai trasporti a temperatura controllata. L'azienda esegue la distribuzione del pasto veicolato, del farmaco, della stampa quotidiana e periodica e del cosiddetto bianco (elettrodomestici in genere). Nella divisione specifica per il trasporto alimentare rientrano gli impianti industriali in cui si gestiscono le derrate alimentari, il personale di movimentazione degli alimenti ed infine i mezzi di trasporto specificatamente allestiti.

Ncv è anche partner logistico dell'aeroporto Marconi di Bologna dove gestisce la movimentazione delle merci in transito in arrivo e in partenza dall'aeroporto.

Le sorgenti sonore individuate, traffico autocarri in entrata ed in uscita dallo stabilimento, "bocche di carico" e area celle frigo sul lato ovest, sono state caratterizzate.

Attraverso l'impiego dei flussi di traffico online del portale della Regione Emilia Romagna, è stata prodotta una stima del traffico veicolare connesso all'attività, come definito nell'art. art. 5.1.b del succitato decreto.

Per quanto riguarda l'indagine fonometrica sono stati individuati e caratterizzati sei punti di misura, denominati P1 fino a P6.

Le misure strumentali dei livelli di rumorosità presenti sono state effettuate monitorando i periodi di riferimento diurno e notturno per circa una settimana, dall'11 febbraio al 26 febbraio 2019 e, in sede d'integrazione, è stata aggiunta la data del lunedì 18 novembre 2019. I livelli del clima acustico sono stati misurati nelle giornate del sabato e della domenica.

Sono stati ben caratterizzati i quattro recettori sensibili individuati, denominati R1 fino a R4.

Conclusioni

Gli obiettivi di uno studio di impatto acustico sono la dimostrazione che la situazione di cui trattasi sia compatibile sotto il profilo acustico, nello specifico nell'elaborato deve essere dimostrato il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili, ovvero in facciata agli edifici stessi nonché presso i confini.

Considerato il clima acustico della zona, fortemente influenzato dal traffico veicolare della via Emilia, e che a questa Agenzia non risultano, ad oggi, segnalazioni di disturbo acustico da parte della ditta N.C.V., si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla osta acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 34004/2019.

Distinti saluti.

Istruttoria redatta dal tecnico p.i. Alessia Ghesini.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.